

502 UNITO

39

28530/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 05/06/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GENNARO MARASCA
- Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
- Dott. GERARDO SABEONE
- Dott. ANTONIO SETTEMBRE
- Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Presidente - SENTENZA N. 627
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 45033/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) WANG CAI GIN N. IL 17/01/1968

avverso l'ordinanza n. 804/2011 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del
26/10/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
~~letta~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *Luigi Riello che ha chiesto*
la rinuncia alle S.U. e in subordine il rigetto del ricorso

Uditore difensore Avv.; *Mario Capone*

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 26 ottobre 2011, ha confermato il decreto del precedente 28 giugno del P.M. del medesimo Tribunale con il quale, nell'ambito del procedimento penale a carico di Wai Cai Gin, indagata per detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchio contraffatto e di prodotti nocivi per la salute (articoli 474 e 442 cod.pen.), era stata applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo di beni mobili.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge processuale, nascente dall'erronea interpretazione dell'articolo 309, comma 5 cod.proc.pen. relativamente al tardivo invio degli atti al Tribunale del riesame da parte del P.M. procedente;

b) una violazione della legge in merito sia all'individuazione della fattispecie ascritta all'indagata che delle finalità probatorie del provvedimento cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Altra Sezione di questa Corte, ravvisando un contrasto di giurisprudenza tra una recentissima preannunciata decisione e, di converso, i numerosi precedenti che, in linea con la decisione delle Sezioni Unite 29 maggio 2008 n. 25932, avevano escluso che la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, oltre il quinto giorno, comportasse l'inefficacia sopravvenuta della misura e che la tardiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame comportasse l'automatica inefficacia della misura reale, essendo comunque necessario saggiare la resistenza del provvedimento cautelare, anche in mancanza degli atti non trasmessi, il 6 maggio 2011 aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite, decisione respinta con provvedimento Presidenziale del 24 maggio 2011, che aveva ravvisato l'intempestività della rimessione in assenza della motivazione del provvedimento denunciato;

2. Il 16 giugno 2011 veniva depositato il provvedimento motivato della Terza Sezione (n. 24163/11) al quale era stato fatto riferimento sia nell'ordinanza di rimessione che nel provvedimento Presidenziale ove, pur

dandosi atto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale la modifica della L. n. 332 del 1995, articolo 16 non era applicabile alle misure cautelari reali, per le quali il termine perentorio di dieci giorni per la decisione decorreva dal momento della ricezione di tutti gli atti necessari alla decisione, si erano ritenuti tali orientamenti non condivisibili perché in contrasto con l'esigenza fatta propria dal legislatore del 1995, che aveva inteso rendere certo il termine di conclusione del procedimento del riesame e tale esigenza riguardava la ragionevolezza intrinseca del sistema ancor prima che la natura del bene tutelato (diritti della persona o diritti reali), sicché alla luce del principio di ragionevolezza il fatto che il legislatore non avesse esplicitamente modificato la disposizione dell'articolo 324 cod.proc.pen. non escludeva che quest'ultima potesse essere interpretata, in chiave sistematica, nel senso della perentorietà del termine per la trasmissione degli atti in modo simmetrico a quanto stabilito per le misure cautelari personali.

3. Con ordinanza del 23 settembre 2011 la medesima Sezione di questa Corte sottoponeva nuovamente la questione alle Sezioni Unite ma le Sezioni Unite, con la decisione 29 marzo 2012 n. 19046, non entravano nel merito effettivo della questione dianzi indicata per questioni di rito.

4. Ritenuto che, anche alla luce delle predette motivazioni, questo Collegio ritiene di dover denunciare nuovamente il contrasto giurisprudenziale, tenuto conto che l'interpretazione del sistema normativo, con riguardo all'integrazione degli atti costituenti il fascicolo del Tribunale del riesame e alla natura dei termini di decisione del predetto Tribunale, sia per le misure cautelari personali, sia per quelle reali, si compone di una pluralità di pronunce che non hanno ritenuto illegittima l'integrazione degli atti né la mancata osservanza del termine (v. n. 5324 del 24/11/2000 Rv. 218186; n. 25 del 05/07/1995 Rv. 202016 n. 14 del 18/06/1993 Rv. 194309 n. 19853 del 27/03/2002 Rv. 221393 N. 3519 del 1995 Rv. 202180; N. 376 del 2000 Rv. 216967; N. 669 del 2000 Rv. 215406; N. 4372 del 2000 Rv. 215652; n. 7475 del 21/01/2009 Rv. 242918 n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239698 n. 6597 del 16/02/2006 Rv. 233163 n. 42508 del 08/10/2002 Rv. 22540; n. 26593 del 19/05/2009 Rv. 244331 N. 42963 del 2007 Rv. 238099); che secondo il Collegio, invero, l'esigenza sistematica di assicurare il pieno rispetto del principio devolutivo dell'impugnazione, in una con la particolare struttura della misura cautelare reale, che non intacca il diritto costituzionalmente protetto limitandone solo la disponibilità, rende pienamente ragione della perentorietà anche di tale termine, tenuto presente che la misura

cautelare ha natura provvisoria e la specifica funzione, da stabilizzare in seguito, di interdire le manovre dispersive dei beni soggetti a cautela;


5. Osservato che, in definitiva, appare necessario ed opportuno l'intervento delle Sezioni Unite sul punto;

P.T.M.


Visto l'articolo 618 cod.proc.pen. rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 5/6/2012.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositata in Cancelleria
Roma, li **16 LUG. 2012**

Il Funzionario Giudiziario
Renzo SCHEGGI

